



COMUNE DI SEROLE

Provincia di Asti

Via Roma n. 11 - 14050 Serole (AT)

tel./fax 0144-94150

e_mail: uffici@comune.serole.at.it - pec: serole@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.serole.at.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/06/2019 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di SEROLE, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di SEROLE, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
 - f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (*cosiddetto turismo sociale*) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto.
 - h) il Comune di SEROLE nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
 - i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica dimostrante il diritto.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di SEROLE corrispondono l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Serole entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento con le seguenti modalità:
 - bollettino postale o bonifico intestato al Comune
3. I gestori delle strutture ricettive sono qualificati quali "Agenti contabili" ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto sono tenuti a presentare entro il 30 Gennaio di ogni anno il Conto di Gestione relativo all'anno precedente, redatto sul modello ministeriale n. 21.

Art. 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di SEROLE sono tenuti ad informare in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
3. I gestori delle strutture ricettive entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento inviano al Comune di SEROLE, copia della comunicazione ISTAT mensile degli arrivi e presenze mensili, anche con comunicazione via e-mail.
Hanno altresì l'obbligo di presentare trimestralmente la Dichiarazione relativa ai pernottamenti soggetti ad imposta, datata e sottoscritta dal gestore.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo mediante le procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
6. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 ed in particolare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.

Art. 9

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 7 bis, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, di cui agli artt. 7, 7bis e 9, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981. (2)
4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia dell'Entrate e alle competenti autorità.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.